

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
(ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 32 DEL 23/09/99)

ART. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, nel Comune di Partinico gestito in economia, i criteri di applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa la classificazione in categorie delle utenze, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con il termine concessione nel presente regolamento si intende l'atto regolarmente formalizzato e registrato in apposito registro numerato progressivamente, con cui il Comune concede al concessionario l'attivazione di una presa nella condotta idrica comunale.
3. Con il termine utente viene individuato il soggetto o i soggetti anche abusivi che utilizzano la presa nella condotta idrica Comunale.

ART. 2

Distinzione delle concessioni ed atto di concessione

1. Le concessioni sono permanenti o temporanee:
 - a) **sono permanenti le concessioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno**
 - b) sono temporanee le concessioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi concessione di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per l'attingimento temporaneo dagli impianti di fornitura ad uso pubblico (le fontanelle, le fontane pubbliche, gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali, le fontane architettoniche a flusso continuo) per usi alimentari, ed altri impieghi domestici.
3. L'attivazione di prese nella condotta idrica comunale realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le prese:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) **che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza per quelle temporanee o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.**
4. In tutti i casi di appresamento abusivo, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, può disporre la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli utenti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli utenti di fatto delle spese relative (determinate con perizia tecnica), o intimare l'utente a regolarizzare la sua posizione previo il pagamento delle sanzioni.
5. Resta, comunque, a carico dell'utente di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia a terzi per effetto dell'utenza abusiva.
6. Alle utenze abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie oltre l'applicazione delle sanzioni.

ART. 3

Domanda di concessione

1. Chiunque intende avere una concessione idrica di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta semplice :
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore e corredata a documenti giustificativi (atto costitutivo e delibera di nomina); **nel caso di condomini di fatto, la concessione deve essere richiesta dal singolo condominio;**
 - c) l'ubicazione dell'immobile o dell'impianto ove realizzare l'appresamento;
 - d) la durata e/o la frequenza per le quali si richiede l'occupazione,
 - e) il tipo di attività cui la presa dovrà servire
 - f) dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso, nel caso di proprietà o copia del contratto d'affitto nel caso in cui la richiesta venga avanzata dal locatario previo nulla osta da parte del proprietario o usufruttuario dell'immobile, ovvero dichiarazione sostitutiva sia del locatore che del locatario attestante la condizione sopra riportata
 - g) dichiarazione comprovante che il richiedente è il legale rappresentante ed è debitamente autorizzato se effettuata per conto di un condominio o di persona.

ART. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di concessione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria, acquisendo il parere dell'Ufficio Tecnico in ordine alla possibilità della fornitura e le indicazioni in ordine allo scavo per l'appresamento;
2. il termine per la conclusione del procedimento è di **trenta** giorni;
3. l'atto di concessione rilasciato dal Responsabile del Servizio deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della concessione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, e i consumi ove l'amministrazione attivi i rilievi dei consumi registrati negli appositi misuratori;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.6 del presente regolamento.

ART .5

Opere di presa

- L'ufficio tecnico accertata la possibilità della fornitura, l'uso a cui l'acqua dovrà servire redigerà apposita relazione per indicare le modalità dei lavori di

scavo e ripristino del manto stradale, marciapiedi, gradini, orlature ecc..., che il richiedente dovrà realizzare a proprie spese. L'attivazione dell'appresamento avverrà previo nulla osta rilasciato dal tecnico comunale attestante la regolare esecuzione e ripristino del manto stradale;

- i tubi, i raccordi, la cassetta custodia, il misuratore e ogni quant'altro necessari per l'appresamento come da perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico sono a carico del concessionario;
- l'appresamento avrà luogo con rubinetto misurato da contatore, incassato nel prospetto esterno del fabbricato e chiuso da apposita cassetta di custodia con chiavi passepartout;
- nel caso in cui la derivazione dell'acqua dovrà attraversare proprietà private, i cui proprietari dovranno rilasciare l'autorizzazione al richiedente, per speciale ubicazione del fabbricato dell'utente e per le concessioni fuori il perimetro urbano, la concessione dell'acqua avverrà a rubinetto misurato dal contatore, collocato alla derivazione della tubazione comunale ed il tutto sarà custodito da apposito pozzetto del tipo stradale delle seguenti misure: m.l. 1,20 x 1,00 x 1,50 e chiuso da chiusino in ghisa tipo tipo stradale, le cui chiavi rimangono in possesso una dell'ufficio tecnico ed una dell'ufficio tributi che allegherà al fascicolo dell'utente.
- L'appresamento verrà eseguito alla presenza di un tecnico comunale o da persona da lui delegata e a spese del concessionario. La matricola identificativa del misuratore dovrà essere annotata nel fascicolo del concessionario.

ART. 6

Spese a carico del concessionario

Prima della stipula della concessione il richiedente dovrà procedere al versamento:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Diritto di appresamento | £.150.000 (€ 77,50) |
| 2. Spese per stampanti | £. 5000 (€ 2,58) |
| 3. Diritti di segreteria | £ 15.000 (€ 7,75) |
| 4. Bolli o marca | £ 20.000 (€ 10,36) |
| 5. Canone idrico dell'anno di sottoscrizione della concessione rapportato a semestre. | |

ART. 7

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per l'installazione dell'appresamento e per rimettere il suolo in ripristino, sotto il controllo di un tecnico comunale, anche al termine della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario ;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o altro incaricato dal Sindaco l'atto che legittima la concessione;
- c) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- d) versamento del canone alle scadenze previste;
- e) è responsabile dell'integrità del suggello apposto dal comune misuratore

ART. 8

Decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 9

VOLTURA- MORTE DEL CONCESSIONARIO- FALLIMENTO DELL'UTENTE

Nel caso di mutamento nella titolarità dell'utenza, l'utente concessionario cessante deve dare immediato avviso scritto, **di cui sarà data ricevuta nel caso di presentazione diretta**, o a mezzo lettera raccomandata al Comune, verso il quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finchè il Comune non abbia annullato il contratto entro 30 gg., l'Ente dovrà ultimare la cessazione richiesta e darne relativa comunicazione all'utente cessante che resterà obbligato fino alla data in cui ha effettuato la comunicazione.

L'utente concessionario subentrante deve stipulare un nuovo contratto, a suo nome, assumendo l'onere a decorrere dall'immissione in possesso dell'utenza.

In caso di morte del titolare della concessione, i suoi eredi o aventi causa, sono responsabili verso il comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto.

In caso di fallimento dell'utente concessionario, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il comune ne venga comunque a conoscenza.

Il curatore con l'autorizzazione del giudice delegato potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare al Comune diritti e canoni dovuti.

ART. 10

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1) L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato (Ordinanza Sindacale), il provvedimento di concessione rilasciato per usi diversi da quello domestico.

2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione se corrisposto anticipatamente.

ART. 11

Rinnovo della concessione

1. **I provvedimenti di concessione di durata non inferiore all'anno sono permanenti**
2. Per le concessioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 12

Commercio su are pubbliche, mercato ortofrutticolo

1) Per le concessioni su aree pubbliche, la concessione deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività che si intende espletare.

ART. 13

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione concessioni;
- b) entità della concessione espressa in metri cubi/giornalieri o in litri/giornalieri;
- c) durata della concessione solo nel caso delle temporanee
- d) costi sostenuti dal Comune per l'erogazione del servizio
- e) valore economico della concessione in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed all'entità della concessione.

2) Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di concessione sono indicate negli appositi allegati al presente Regolamento (Allegato B e C.) e possono essere modificate in sede di approvazione del bilancio con provvedimento propedeutico al bilancio.

3) Le frazioni di tariffa sino a £ 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £ 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

4) L'importo dei canoni fino a £ 500 è arrotondato alle £. 1000 inferiori, oltre £ 500 alle lire 1.000 superiori.

ART.14

Classificazioni delle concessioni

Ai fini dell'applicazione del canone, le concessioni sono classificate in n°9 categorie, in base alla loro entità e destinazione e/o uso:

Categoria 1 locali destinati ad uso abitazione

Categoria 2 – Pubblici esercizi

Sub categoria 2/a Ristoranti, Self Service , Mense

Sub categoria 2/b Bar e Gelaterie

Sub categoria 2/c Osterie e Birrerie

Sub categoria 2/e Pub

Categoria 3 Negozi beni deperibili

Sub categoria 3/a Macellerie, pescherie

Sub categoria 3/b supermercati

Sub categoria 3/c pane, pasta e dolci

Sub categoria 3/d salumerie, gastronomia

Sub categoria 3/e ortofrutta

Categoria 4 – Negozi beni durevoli

Sub categoria 4/a abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumerie, autosaloni, materiale di elettricità e autoricambi

Sub categoria 4/b negozi di animali

Categoria 5 - Attività terziario

Sub categoria 5/a banche e agenzie finanziarie

Sub categoria 5/b assicurazioni, agenzie viaggi, agenzie immobiliari, studi professionali, autoscuole

Sub categoria 5/c studi medici,odontoiatrici, laboratori analisi

Categoria 6 - Comunità

Sub categoria 6/a scuole, asili nidi

Sub categoria 6/b ospedali, case di cura, ricoveri, alberghi con ristoranti

Sub categoria 6/c alberghi, pensioni, collegi

Categoria 7 – Artigianato

Sub categoria 7/a carrozzaio, autofficine, elettricisti, gommisti, idraulici

Sub categoria 7/b barbiere parrucchiere, lavanderie, istituti di bellezza, palestre

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni

Sub categoria 8/a Cinema, teatri

Sub categoria 8/b Locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli

Sub categoria 8/c Musei, Mostre

Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Categoria 9 – Attività industriali

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

ART. 15

Durata delle concessioni

Le concessioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, nel caso di rilascio entro il primo semestre; diversamente il canone viene frazionato in due semestri

Le concessioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno

ART.16

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato al tipo di concessione e al numero delle diramazioni che va a fornire.

2. Le concessioni permanenti rilasciate:

- a) i condomini sono assoggettati al canone commisurato al numero complessivo dei relativi appartamenti.

ART.17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di utenti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART.18

Agevolazioni

1. Per le concessioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia il canone e i consumi sono ridotti del 50% (cinquanta per cento).
2. Per le concessioni temporanee di carattere ricorrente, la cui ricorrenza nell'arco dello stesso anno solare viene riportata nell'atto di concessione, il canone complessivo è ridotto del 30% (trenta per cento).
3. Spettacoli viaggianti – per le concessioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per periodi superiori al mese, il canone è ridotto del 50%.
4. I concessionari possono richiedere la sospensione temporanea della concessione, richiedendo l'installazione di appositi sigilli nei rubinetti misuratori che blocchino il flusso dell'acqua perché non necessaria per l'anno successivo, usufruendo così della riduzione del 50% del prossimo canone. Per avere riattivata l'utenza dovrà versare le spese per il riallaccio e i diritti di sopralluogo pari a complessive £.25.000 (€ 12,95)

ART. 19

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le concessioni ad Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza.

ART. 20

Versamento del canone per le concessioni permanenti

1. Il canone per le concessioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15.**
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI PARTINICO servizio acquedotto con la causale "VERSAMENTO CANONE ANNO..... Concessione utenza idrica N°", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
4. 5. Il canone può essere corrisposto in unica soluzione o in quattro rate trimestrali anticipate. A tal fine l'amministrazione invia un bollettino per il pagamento a saldo e quattro bollettini con l'indicazione della scadenza per il sistema di pagamento a rate (così come modificato dall'emendamento n.5)
6. La liquidazione dei consumi viene fatta secondo le prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento inviate con le modalità di cui al comma precedente (così come modificato dall'emendamento n.5).

ART. 21

Versamento del canone per le concessioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.17, comma 4, o anche con versamento diretto presso la Tesoreria Comunale con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 22

Rilevazione dei consumi e pagamento

La lettura degli apparecchi di misura dovrà essere effettuata almeno due volte all'anno, anche attraverso una Ditta esterna all'uopo delegata. Qualora per cause diverse ciò non sarà possibile nella bolletta verrà conteggiato in acconto il minimo previsto per ciascuna categoria e/o sub-categoria.

ART. 23

Ritardi od omissioni nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, fatti salvi i casi di contestazione accolti dall'ente, gli utenti sono tenuti oltre al pagamento del dovuto, al versamento di una penale del 10% dell'importo dovuto se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista nel presente regolamento, trascorso tale termine, a decorrere dal 1° giorno successivo al 90° giorno, sull'intero ammontare (canone+penale) verrà applicato l'interesse legale e si darà luogo contemporaneamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, senza alcun preavviso, e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese di distacco e/o di riallaccio all'utente moroso.

La chiusura della presa sarà eseguita dal personale dell'ufficio tecnico o da personale di società o equivalenti cui è affidato il servizio, e verrà redatto apposito verbale.

ART. 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n° 639 e successive modifiche.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ART. 25

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura del 10% del canone dovuto, salvo quando previsto nei successivi commi.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Gli utenti abusivi sono puniti con l'applicazione di una sanzione pari al 100% del canone dovuto facendo riferimento alla corrispondente categoria a cui l'utenza rientri, e si può procedere al recupero dell'ultimo quinquennio nel caso venga rilevato che l'utenza abusiva perdurava da almeno un quinquennio, inoltre in caso di mancata formalizzazione della concessione per rifiuto dell'utente, il Comune può procedere alla immediata rimozione

d'ufficio dell'appresamento, avviando contestualmente le procedure per il recupero dei canoni dovuti e l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il concessionario (formale e/o di fatto) presenti adesione volontaria e chieda di effettuare il versamento del dovuto secondo le modalità di cui all'art. 20 e/o 21, la sanzione di cui al comma 2° va ridotta del 50%.

ART. 26

Funzionario Responsabile

Il Comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario (dipendente di q.f: VIII, VII o VI con profilo professionale amministrativo o contabile) cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio;

Il predetto funzionario rilascia le concessioni acquisendo i in **pareri dell'ufficio tecnico in ordine agli scavi** e ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, emette gli avvisi di accertamento, applica le sanzioni, dispone i rimborsi, predispone i rimborsi, predispone le ordinanze sindacali di revoca per i casi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 27

Gestione del Servizio accertamento e riscossione

La gestione del servizio di accertamento e di riscossione del canone idrico e i rilievi dei consumi, è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il comune qualora lo ritiene più conveniente sotto il profilo economico funzionale, può affidare in concessione la gestione del servizio medesimo ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 , terzo comma, lettera c, della legge 142/90.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, secondo le norme del capitolato d'appalto all'uopo definito per tutelare l'Ente, in questo caso resterà al Comune il servizio di rilascio concessioni e/o revoche delle concessioni.

ART. 28

Aggiornamento del canone e delle tariffe sui consumi

I canoni e le tariffe sui consumi sono determinate dalla Giunta Municipale ogni anno con provvedimento propedeutico al bilancio.

ART. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone idrico disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 2000.

2. Gli utenti, che all'entrata in vigore del presente regolamento godono dell'uso dell'acqua, sono tenuti a denunciare al Comune di Partinico, entro il termine che sarà fissato con apposita ordinanza Sindacale che sarà diramata a mezzo diversi mezzi di pubblicità (manifesti, comunicati, attraverso TV locali ecc...), le prese d'acqua impiantate in ciascuno stabile o altro, l'uso preciso al quale sono destinate, l'adesione alle norme del presente regolamento, nel caso in cui il precedente contratto risulti difforme ad una delle condizioni del presente regolamento, l'utente dovrà sottoscrivere il nuovo contratto entro 10 giorni dalla presentazione della denuncia e al pagamento del relativo canone.

3. Gli utenti che non avranno ottemperato agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, incorreranno nella decadenza della concessione, salvo il diritto del comune a riscuotere i canoni e i diritti maturati; per gli utenti abusivi scatteranno le sanzioni previste nel presente regolamento, per entrambi i casi l'ufficio acquedotto provvederà tempestivamente alla chiusura della presa d'acqua mediante l'eliminazione delle tubature che dalla rete idrica arrivano all'utenza.

4. L'esecuzione di tutti i provvedimenti previsti nel presente regolamento, ove non siano di competenza del funzionario responsabile sono di competenza del capo dell'amministrazione.

5. Per quanto riguarda il canone idrico per l'anno 1999, nelle more che venga espletato il servizio della rilevazione del consumo negli apparecchi di misura, si procederà ad applicare i seguenti canoni e le seguenti tariffe forfetarie sui consumi (così come modificato dall'emendamento n 1).

6.

- Insedimenti civili e/o insediamenti uso domestico vengono alla pari considerate facenti parte della 1° categoria e in presenza di condomini singoli importi verranno moltiplicati e il numero degli appartamenti.

Canone di concessione £100.000+tariffa forfetaria sui consumi £.150.000

- Insedimenti commerciali e/o uso extradomestico vengono alla pari considerati facenti parte delle categorie 2° 3° 4° 5° 8°

Canone di concessione £. 200.000+tariffa forfetaria sui consumi £. 250.000

- Insedimenti industriali e/o uso industriale vengono alla pari considerati facenti parte delle categorie 6° 7° 9°

Canone di concessione £ 300.000+ tariffa forfetaria sui consumi £.350.000

ALLEGATO A “canoni di concessione”

Canone per le concessioni idriche applicabili dal 1° Gennaio 1999 e comunque dopo l'applicazione dell'art. 29 comma 2

CONCESSIONI PERMANENTI

Categoria 1 locali destinati ad uso abitazione- canone annuo di concessione £ 100.000

Categoria 2 – Pubblici esercizi

Sub categoria 2/a Ristoranti, Self Service, Mense-canone annuo di concessione £.200.000

Sub categoria 2/b Bar e Gelaterie “ “ “ “ £.150.000

Sub categoria 2/c Osterie e Birrerie “ “ “ “ £.150.000

Sub categoria 2/e Pub “ “ “ “ £ 150.000

Categoria 3 Negozi beni deperibili

Sub categoria 3/a Macellerie, pescherie- Canone annuo di concessione £.250.000

Sub categoria 3/b supermercati “ “ “ “ £.200.000

Sub categoria 3/c pane, pasta e dolci “ “ “ “ £200.000

Sub categoria 3/d salumerie, gastronomia “ “ “ “ £150.000

Sub categoria 3/e ortofrutta “ “ “ “ £.200.000

Categoria 4 – Negozi beni durevoli

Sub categoria 4/a abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumerie, autosaloni, materiale di elettricità e autoricambi

Canone annuo di concessione £100.000

Sub categoria 4/b negozi di animali “ “ “ “ £150.000

Categoria 5 - Attività terziario

Sub categoria 5/a banche e agenzie finanziarie-Canone annuo di concessione £.150.000

Sub categoria 5/b assicurazioni, agenzie viaggi, agenzie immobiliari, studi professionali, autoscuole

Canone annuo di concessione £150.000

Sub categoria 5/c studi medici, studi odontoiatrici, laboratori analisi

Canone annuo di concessione £300.000

Categoria 6 - Comunità

Sub categoria 6/a scuole, asili nidi canone annuo di concessione £.300.000

Sub categoria 6/b ospedali, case di cura, ricoveri, alberghi con ristoranti

Canone annuo di concessione £. 500.000

Sub categoria 6/c alberghi, pensioni, collegi “ “ “ “ £ 400.000

Categoria 7 – Artigianato

Sub categoria 7/a carrozzaio, autofficine, elettricisti, gommisti, idraulici

Canone annuo di concessione £100.000

Sub categoria 7/b barbiere parrucchiere, lavanderie, istituti di bellezza, palestre

Canone annuo di concessione £.300.000

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni

Sub categoria 8/a Cinema, teatri Canone annuo di concessione £ 200.000

Sub categoria 8/b locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli

Canone annuo di concessione £ 50.000

Sub categoria 8/c Musei, Mostre Canone di concessione £ 50.000

Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Canone di concessione £50.000

Categoria 9 – Attività industriali

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

Canone annuo di concessione £ 800.000

CONCESSIONI TEMPORANEE

CANONE SULLE CONCESSIONI TEMPORANEE DAL 1° GENNAIO 1999

Categoria 1 locali destinati ad uso abitazione- canone di concessione £ 1000 al giorno

Categoria 2 – Pubblici esercizi canone di concessione £.2000 giorno

Sub categoria 2/a Ristoranti, Self Service, Mense-

Sub categoria 2/b Bar e Gelaterie

Sub categoria 2/c Osterie e Birrerie

Sub categoria 2/e Pub

Categoria 3 Negozi beni deperibili Canone di concessione £.3000 al giorno

Sub categoria 3/a Macellerie, pescherie-

Sub categoria 3/b supermercati

Sub categoria 3/c pane, pasta e dolci

Sub categoria 3/d salumerie, gastronomia

Sub categoria 3/e ortofrutta

Categoria 4 – Negozi beni durevoli Canone di concessione £ 2000 al giorno

Sub categoria 4/a abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumerie, autosaloni, materiale di elettricità e autoriscaldamenti

Sub categoria 4/b negozi di animali

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni Canone di concessione £ 2000 al giorno

Sub categoria 8/a Cinema, teatri

Sub categoria 8/b locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli

Sub categoria 8/c Musei, Mostre

Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Categoria 9 – Attività industriali Canone di concessione £10.000 al giorno

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

CONCESSIONI TEMPORANEE

Tariffe sui consumi delle concessioni temporanee dal 1° Gennaio 1999

Categoria 1 - locali destinati ad uso abitazione- £ 100 al litro

Categoria 2 – Pubblici esercizi canone di concessione £.200 al litro

Sub categoria 2/a Ristoranti, Self Service, Mense-

Sub categoria 2/b Bar e Gelaterie

Sub categoria 2/c Osterie e Birrerie

Sub categoria 2/e Pub

Categoria 3 Negozi beni deperibili canone di concessione £.300 al litro

Sub categoria 3/a Macellerie, pescherie-

Sub categoria 3/b supermercati

Sub categoria 3/c pane, pasta e dolci

Sub categoria 3/d salumerie, gastronomia

Sub categoria 3/e ortofrutta

Categoria 4 – Negozi beni durevoli Canone di concessione £ 200 al litro

Sub categoria 4/a abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumerie, autosaloni, materiale di elettricità e autoriscambi

Sub categoria 4/b negozi di animali

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni Canone di concessione £ 200 al litro

Sub categoria 8/a Cinema, teatri

Sub categoria 8/b locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli

Sub categoria 8/c Musei, Mostre

Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Categoria 9 – Attività industriali Canone di concessione £ 300 al litro

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

ALLEGATO C TARIFFE SUI CONSUMI

Tariffe sui consumi idrici applicabili dal 1 gennaio 1999

Categoria 1[^] - locali destinati ad uso abitazione - £. 500 al mc fino a mc 40/semestre
£. 700 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.000 al mc oltre mc 81/sem

Categoria 2[^] - pubblici esercizi:

sub categoria 2[^]/a – ristoranti, self service, mense - £. 1.200 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.500 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 2.000 al mc oltre mc 81/sem

sub categoria 2[^]/b – bar e gelaterie £. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.700 al mc oltre mc 81/sem

sub categoria 2[^]/c – osterie e birrerie £. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.700 al mc oltre mc 81/sem

sub categorie 2[^]/e - pub £. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.700 al mc oltre mc 81/sem

Categoria 3[^] - Negozi beni deperibili - £. 1.100 al mc fino a mc 40 semestre
£. 1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.700 al mc oltre mc 81/sem

(sub categoria 3/a – macellerie, pescherie
sub categoria 3/b – supermercati
sub categoria 3/c – pane, pasta e dolci
sub categoria 3/d – salumeria, gastronomia
sub categoria 3/e – ortofrutta)

Categoria 4[^] - negozi beni durevoli - £. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£.1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 1.700 al mc oltre mc 81/sem

(sub categoria 4/a – abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumeria, autosalone, materiale di elettricità e autoricanbi –
sub categoria 4/b – negozi di animali)

Categoria 5[^] - Attività terziario £.1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£.1.300 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£.1.700 al mc oltre mc 81/sem

(sub categoria 5/a - banche e agenzie finanziarie –
sub categoria 5/b – assicurazioni, agenzie viaggi, agenzie immobiliari, studi professionali, autoscuole –
sub categoria 5/c – studi medici, studi odontoiatri, laboratori analisi)

Categoria 6[^] - Comunità £. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.500 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 2.200 al mc oltre mc 81/sem

(sub categoria 6/a – scuole, asili nido –

sub categoria 6/b – ospedali, case di cura, ricoveri, alberghi con ristoranti-
sub categoria 6/c – alberghi, pensioni, collegi)

Categoria 7^ - Artigianato

£. 1.100 al mc fino a mc 40/semestre
£. 1.500 al mc da 41 mc a mc 80/sem
£. 2.200 al mc oltre mc 81/sem

(sub categoria 7/a – carrozzaio, autofficine, elettriciste, gommisti, idraulici
sub categoria 7/b – barbieri, parrucchieri, lavanderie, istituti di bellezza, palestre)

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni

£ 1.100 al mc fino a mc 40 /sem.
£ 1500 al mc da 41 a mc 80 /sem
£ 2.200 al mc oltre mc 081/sem.

Sub categoria 8/a Cinema, teatri
Sub categoria 8/b locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli
Sub categoria 8/c Musei, Mostre
Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Categoria 9 – Attività industriali

£1.500 al mc fino a mc 40/sem.
£.2.000 al mc da 41 a mc 80/sem
£. 2.500 al mc oltre mc 81/sem

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

CONCESSIONI TEMPORANEE

Tariffe sui consumi delle concessioni temporanee dal 1° Gennaio 1999

Categoria 1 - locali destinati ad uso abitazione- £ 100 al litro

Categoria 2 – Pubblici esercizi canone di concessione £.200 al litro

Sub categoria 2/a Ristoranti, Self Service, Mense-
Sub categoria 2/b Bar e Gelaterie
Sub categoria 2/c Osterie e Birrerie
Sub categoria 2/e Pub

Categoria 3 Negozi beni deperibili canone di concessione £.300 al litro

Sub categoria 3/a Macellerie, pescherie-
Sub categoria 3/b supermercati
Sub categoria 3/c pane, pasta e dolci
Sub categoria 3/d salumerie, gastronomia
Sub categoria 3/e ortofrutta

Categoria 4 – Negozi beni durevoli Canone di concessione £ 200 al litro

Sub categoria 4/a abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, ferramenta, libri, giornali, cartolerie, profumerie, autosaloni, materiale di elettricità e autoriscambi
Sub categoria 4/b negozi di animali

Categoria 8 – Mostre/esposizioni, Associazioni Canone di concessione £ 200 al litro

Sub categoria 8/a Cinema, teatri
Sub categoria 8/b locali adibiti a solo esposizione per negozi di beni durevoli
Sub categoria 8/c Musei, Mostre
Sub categoria 8/d Associazioni sportive, culturali, sezioni di partito, sindacati

Categoria 9 – Attività industriali Canone di concessione £300 al litro

(frantoi oleari, officine lavorazione marmo, magazzini lavorazione e conservazione ortofrutta, pastifici a produzione e commercializzazione locale e non locale mulini, autolavaggi, cantiere edile, cantine vitivinicole)

INDICE

- Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 – Distinzione delle concessioni ed atto di concessione
- Art. 3 - Domanda di concessione
- Art. 4 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 – Opere di presa
- Art. 6 – Spese a carico del concessionario
- Art. 7 – Obblighi del concessionario
- Art. 8 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 9 – Voltura – Morte del concessionario
- Art.10 – Modifica, sospensione
- Art.11 – Rinnovo della concessione
- Art.12 – Commercio su aree pubbliche, mercato ortofrutticolo
- Art. 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 14 – Classificazione delle concessioni
- Art.15 – Durata delle concessioni
- Art. 16 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 17 – Soggetto passivo
- Art. 18 – Agevolazioni
- Art. 19 – Esenzioni
- Art. 20 – Versamento del canone per le concessioni permanenti
- Art. 21 – Versamento del canone per le concessioni temporanee
- Art. 22 - Rilevazione dei consumi e pagamento
- Art. 23 – Ritardi ed omissioni nei pagamenti
- Art. 24 – Riscossione coattiva
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 - Funzionario Responsabile
- Art. 27 Gestione del Servizio accertamento e riscossione
- Art. 28 – Aggiornamento del canone e delle tariffe
- Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie
- Allegato A Canone per concessioni idriche permanenti e temporanee
- Allegato B Tariffe sui consumi (come da emendamento n° 3 applicabili dal 1° Gennaio 2000
- Allegato C Tariffe sui consumi idrici applicabili dal 1° Gennaio 1999